1114

F. 1.
R
II
20

BIBLIOTECA LUCCHESI-PALLI
II.ª SALA O.M.
SCAFFALE R
PLUTEO II
N.° CATENA ~~18~~ 20

Pr. Sal. R. II. 20

IV FE 13094

Digitized by Google

STABILIMENTI

PER L'INTERNO REGOLAMENTO

DEL

REAL CONSERVATORIO DI MUSICA DI S.^TA SEBASTIANO

IN NAPOLI.

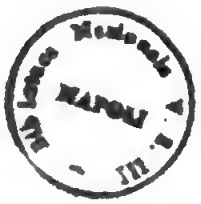

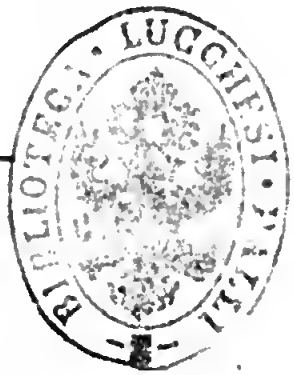

NAPOLI, 1809.

DALLA TIPOGRAFIA DI ANGELO TRANI,

Largo del Castello N. 58.

CON APPROVAZIONE.

Dettaglio delle funzioni delle quali dovranno occuparsi nell' intero corso della giornata gli Alunni, i Ministri, gli Offiziali, e bassi Offiziali del Real Conservatorio di Musica a norma dell' ora e della durata prescritta nella Tabella dell' orario, ed a seconda delle Reali Istruzioni.

ARTICOLO I.

Degli alunni.

Per la mattina.

§. 1. AL segno dello sveglio generale della mattina, che sarà dato con la campana grande della Chiesa alternativamente da ciascuno de' bassi Offiziali, ognuno de'Prefetti ripeterà detto segno col campanello nel proprio dormitorio; Gli Alunni fattosi il segno della S. † „ incominceran-

no subito a vestirsi, ed il Prefetto intuonerà loro l' Inno *Jam lucis orto sidere &c.* „ Il medesimo basso Offiziale che ha dato il segno generale, girerà per tutte le Camerate, e si accerterà se il segno sia stato inteso, e ripetuto da respettivi Prefetti; Gli Alunni nell' intervallo di mezz' ora dovranno aver terminato di vestirsi, pulirsi, e soddisfatto alle urgenze corporali; Sortiti che saranno da' respettivi dormitorj, i Prefetti consegneranno le chiavi de' medesimi al proprio Custode, e Tutti riuniti nelle respettive Camerate si porteranno nella Chiesa, ove mettendosi in ginocchio ne' posti a ciascuna Camerata assegnati ascolteranno la Messa che verrà detta dal Vicerettore ne' giorni feriali, e da uno de' Prefetti per torno ne' giorni festivi, qualora il Vicerettore dovesse cantarla in Chiesa. Nel principiarsi la Messa un de' Prefetti leggerà un libro di meditazione sino all'*Elevazione del SS.*; dipoi intuonerà il Rosario, terminato il Quale con tutto il buon ordine, compostezza, e silenzio passeranno le Camera-

te nella gran sala di studio, ed esercizio musicale.

§. 2. Nella detta sala ciascuno degli Alunni si porterà nel luogo che leggerà appartenere al ramo della sua istruzione; e dalle mani del Custode della detta sala si riceverà lo strumento di cui è apprendista, e le carte musicali corrispondenti.

§. 3. Uno de' Prefetti, della Camerata de'Grandi, o de'Mezzani che hanno accompagnato i Medesimi in detta sala, rimarrà, durante la permanenza nella stessa ad ispezionare sul buon' ordine generale, e due de' Mastricelli (che saranno nominati per torno dagli Alunni Primo Maestro, e Primo violino) l'uno di cembalo, e l'altro di strumenti invigileranno sù l'osservanza dell' esercizio, e dello studio da farsi con ogni attenzione, e senza darsi luogo a distrazioni, dando parte al Prefetto ove Taluno difettasse. Il Prefetto segnerà subito in una nota la mancanza siccome gli verrà riferito sotto il particolar nome di Colui, che l' avrà commessa per darne parte al Vicerettore.

§. 4. Quegli Alunni tra piccoli che non saranno atti a tale esercizio, e che non intervengono nelle lezioni de' Maestri esterni di musica si torneranno in dietro col proprio Prefetto nel loro locale, ove sino a che non sarà dato il primo segno del pranzo si occuperanno partitamente dello studio di musica, e delle lettere.

§. 5. Mezz' ora prima di uscirsi dalla sala d' esercizio sarà generalmente dispensata la refezione, e terminata la mezz'ora sortiranno tutti gli Alunni dalla sala suddetta co' loro respettivi strumenti, e carte musicali, ed unitamente col massimo buon' ordine, e silenzio passeranno nelle scuole de' Maestri esterni di musica, entrando Ognuno nella scuola appartenente al suo ramo, ed al suo Maestro.

§. 6. Introdotti che saranno tutti i detti Alunni nelle respettive scuole, un Prefetto ispezionerà perchè non ne sortano senza di lui permesso durante il corso delle lezioni, ed i Maestri risponderanno particolarmente della condotta, ed appli-

cazione de' rispettivi discepoli, con farne ogni volta rapporto in iscritto.

§. 7. Un quarto d' ora prima di terminarsi dette scuole ne sarà dato il segno col campanello da uno degli Alunni che destinerà il Maestro della scuola più prossima al detto campanello, al quale segno entrerà il Prefetto d' ispezione nelle dette scuole, e si farà esibire da ciascun Maestro il detto rapporto in iscritto che presenterà al Vicerettore.

§. 8. Una volta al mese per lo meno il primo Maestro esterno di contrappunto dovrà visitare le dette scuole, e scorgere in che modo, e con qual profitto si dà lezione da Maestri, e da Discepoli si ricevono le istruzioni, non che prender conto se il numero degli Apprendisti degli strumenti così di basso, che da fiato corrisponde al numero necessario per tenersi sempre triplicemente completata l' Orchestra de' suddetti strumenti, attendendo a rimpiazzar subito il vuoto dello strumento che manca.

§. 9. Finite le scuole passeranno gli

Alunni nella sala contigua di esercizio a rivedersi le lezioni sino a che non sarà dato il primo segno del pranzo con rimaner sempre ispezionati dal detto Prefetto: A questo segno ritorneranno i Piccoli col loro Prefetto nella medesima sala, e Tutti depositando i loro strumenti, e carte musicali in potere del Custode si riordineranno nelle proprie Camerate, e dato il secondo segno del pranzo si avvieranno al Refettorio.

§. 10. Ne' giorni destinati a concerti, ne' quali non intervengono i Maestri esterni di musica, terminata l' ora dello studio nella sala d' esercizio, quelli Alunni che saranno addetti a concerti così vocali che strumentali riceveranno dal Custode i corrispondenti strumenti, e carte musicali, ed anderanno separatamente co' respettivi Prefetti gli uni nella sala de' concerti vocali, e gli altri in quella de' concerti strumentali, ove i primi resteranno sotto la custodia, e responsabilità dell' Alunno Primo mastricello destinato

all' esecuzione del concerto vocale, ed i secondi dell' Alunno Primo violino.

§. 11. Tutti gli altri Alunni non atti al concerto rimarranno nella sala di esercizio in compagnia di un Prefetto a proseguire il loro studio, ed attenderanno il ritorno degli Altri finiti i concerti, per uscirne Tutti unitamente al segno del pranzo riordinati nelle proprie Camerate.

§. 12. Ne' giorni in cui dovranno concertarsi con gli strumenti in orchestra le musiche vocali, anderanno Tutti unitamente nella sala de' concerti generali coll' indicato Primo mastricello de' concerti vocali, finiti i quali ritorneranno colla scorta di un Prefetto nella sala di esercizio, come si è detto di sopra.

§. 13. Un quarto di ora prima di terminarsi detti concerti strumentali e vocail ritorneranno i suddetti due Prefetti nelle indicate sale a riprendere i respettivi Alunni per condurli nella detta sala d'esercizio, ed a riscuotere dal detto Primo mastricello, e dal Primo violino i rapporti del loro andamento.

§. 14. Ne' sudetti concerti non potranno eseguirsi altre musiche, se non quelle che saranno stabilite dal Primo maestro, e dal Primo violino, i Quali preventivamente a concerti sudetti sceglieranno dal Catalogo delle musiche sistenti in Archivio que' pezzi che stimeranno convenienti; Questi pezzi non saranno consegnati dall' Archivario, che al solo Custode della sala d' esercizio dietro suo ricivo, per venirli dal Medesimo restituiti subito dopo essere stati concertati.

§. 15. Similmente non potranno nè concertarsi, nè eseguirsi le musiche degli Alunni compositori, senza essere state approvate dal Primo maestro di contrappunto, come altresì non potrà essere ammesso nell' Orchestra alcun Cantante, o Strumentista che non abbia ricevuta la medesima approvazione.

§. 16. Durante il tempo de' concerti gli Alunni compositori si occuperanno nell' Archivio a leggere, e studiare le musiche de' classici Autori, che a loro richiesta le saranno consegnate dall' Archi-

vario, a Cui le dovranno indispensabilmente restituire prima di uscire dall' Archivio, badando ad usarne con diligenza mentre le avranno tra le mani. Sarà loro proibito di estrarne delle intere copie, ma soltanto de' frammenti che potessero servire alla loro istruzione. Detti Alunni compositori, al primo segno del pranzo anderanno immediatamente ad incorporarsi nella sala di esercizio alla loro Camerata, per indi al secondo segno passare unitamente con gli Altri al Refettorio.

§. 15. Entrati Tutti in buon' ordine contemporaneamente in Refettorio, Ciascuno anderà a situarsi nel posto ove è scritto il suo nome, ed ivi resterà in piedi in sin' a che non sarà intuonato, e compito il *Benedicite*. Dopo del *Benedicite* sederanno Tutti, ed incomincerà a dispensarsi il pranzo secondo l' ordine delle Camerate, cioè prima a Grandi, poi a Mezzani, e finalmente a Piccoli.

§. 18. Si guarderà Ognuno di mangiar

del pane prima che abbia ricevuta la sua vivanda, come altresì di far cadere brodo, vino, o altro che possa imbrattare le tovaglie della Mensa nel corso del pranzo.

§. 20. Il Vicerettore presederà costantemente nel Refettorio durante il pranzo o la cena menochè non sia per urgente causa impedito, nel qual caso sostituirà in sua vece uno de' Prefetti. Egli girerà spesso all' intorno delle tavole, osserverà con la scorta delle tabelline ove sono scritti i nomi di Tutti, se Alcuno vi manchi, ed emenderà tuttociò che scorgerà sconvenevole alla decente maniera di cibarsi. I Prefetti pranzeranno unitamente con gli Alunni al capo delle respettive Camerate.

§. 21. Nel principio del pranzo uno degli Alunni destinato dal Vicerettore leggerà dal Pulpito per un quarto di ora de' capitoli di morale, o di altra profittevole materia allo spirito, e quindi calato anderà al suo posto a pranzare per finire unitamente con gli Altri.

§. 22. Durante l'intero corso del pranzo serberanno gli Alunni il più stretto silenzio, all'infuori de' giorni di Domenica, ed altri festivi, e del giovedì, ne' quali giorni sarà dispensato al silenzio ad arbitrio del Vicerettore, parlandosi sempre però tra Compagni più prossimi con voce bassa, e dimessa.

§. 23. Terminato il pranzo ciascuno Alunno piegherà il suo tovagliuolo, che lascerà al suo posto con la posata.

All' *agimus* &c. che s' intuonerà dal Vicerettore Tutti si alzeranno, e non sortiranno da' banchi che progressivamente, ed in buon ordine per la formazione di ciascuna Camerata, dando luogo che sia prima formata e sortita dal Refettorio la Camerata de' Piccoli, poi quella de' Mezzani, e finalmente quella de' Grandi.

§. 24. Ogni Camerata col suo Prefetto anderà nella propria sala di ricreazione, ove gli Alunni si fermeranno in piacevoli, e decenti trattenimenti senza mai dipartirsi dalla vista del proprio Prefetto.

§. 25. Al segno del silenzio che sarà dato con la campana grande, Tutti entreranno nel proprio dormitorio a prender riposo sul letto.

Per il vespero.

§. 1. Svegliati che saranno gli Alunni similmente col tocco della campana grande, e con quello del campanello del proprio dormitorio, dovranno nell'intervallo di mezz'ora vestirsi, pulirsi, e rifarsi i letti per il dormire della notte; Quindi Quei che sono nel corso dell'Istruzione letteraria, passeranno nelle scuole, Ciascuno entrando nella scuola che gli appartiene, per rivedersi le lezioni, finchè non giungeranno i Maestri nell'ora prescritta, alla venuta de' Quali i Prefetti anderano via, ed i Maestri saranno responsabili degli andamenti de'proprj discepoli rimanendo però il solito Prefetto d'ispezione perchè non sortano dalle dette scuole.

§.3. Ne' mesi in cui la stagione non permette il sonno al dopo pranzo, dalla ri-

creazione passeranno gli Alunni ne' dormitorj a rifarsi i letti, e di poi andranno in dette scuole.

§. 3. In ognuna delle scuole suddette sarà destinato dal Vicerettore un' Alunno abile della medesima scuola, il quale invigilerà sul buon ordine, additando subito al Maestro Chiunque facesse de' sconci, e terrà in consegna i Libri, le Carte, ed ogni altro appartenente alla detta Scuola, quali cose dovrà dispensare, e raccogliere in principio, ed in fine della lezione, e conservare in uno stipetto destinato a tal' uopo nella Scuola medesima, di cui riterrà Egli la chiave.

§. 4. Un quarto d' ora prima di terminarsi dette scuole, ne sarà dato il segno col campanello dall' Alunno d' ispezione ch' è nella scuola più prossima al detto campanello. Ad un tal segno ritorneranno i respettivi Prefetti, e Quello d' ispezione entrerà in tutte le scuole, e raccoglierà da' respettivi Maestri il rapporto dell' applicazione e profitto de' proprj Discepoli.

§. 5. Finite le scuole, e riuniti gli Alunni in Camerate nel corridojo, Ciascuna col proprio Prefetto anderà separatamente dalle Altre a passeggiare, ed a divertirsi in quel giardino, o altro locale che gli sarà stato assegnato dal Vicerettore.

§. 6. Nel giovedì in cui non intervengono i Maestri di lettere sarà permesso di sortire fuori del Conservatorio a passeggiare, per cui dopo del riposo, rifatti che saranno i letti dagli Alunni, si faranno Questi pulir la testa, e rader la barba dal proprio Custode, il quale posteriormente appronterà sul letto di Ognuno l'uniforme, il cappello, ed ogn'altro che li appartiene. Gli Alunni, che da per loro stessi sapranno farsi la barba, dovranno tener in consegna presso del Custode i rasoj e tutto il dippiù a tal'uopo necessario per usarne al bisogno; Qualora poi non sia la stagione del riposo, dalla ricreazione del dopo pranzo, si occuperanno subito delle dette funzioni ne' proprj dormitorj, dopo aversi rifatto Ciascuno il proprio letto.

§. 7. Vestiti e formati in Camerate, nell' atto di uscire reciteranno il *Sub tuum præsidium &c.*, e guidati dal Prefetto, e Custode medesimo che costeggerà la prima Linea anderanno con aggiustato portamento, e modestia per quelle strade, ed in quel luogo che indicherà il Vicerettore.

Per la Sera.

§. 1. Ritornati gli Alunni in Conservatorio rientreranno ne' dormitorj a spogliarsi, riponendo Ognuno sul proprio letto l'uniforme piegato, il cappello, e tutto altro che dovrà conservarsi dal Custode.

§. 2. Vestiti degli abiti da casa passeranno immediatamente nelle scuole a prendere la lezione de' Mastricelli, Ognuno de' quali si porterà nella scuola di suo carico, ed eserciterà in essa i Discepoli che gl' appartengono. Il Prefetto d' ispezione vigilerà similmente sul buon ordine, e l' Alunno Primo maestro, non che l'Alunno Primo violino invigileranno Ciascuno

per il suo ramo sull' esattezza di tali lezioni, e dove ne scorgessero de' difetti dovranno correggerli sul momento, e darne quindi parte a' respettivi Maestri esterni, non che al Rettore.

§. 3. Il Custode della sala di esercizio farà condurre in dette scuole gli strumenti, che terminate dette lezioni farà riprendere, e riportare nella detta sala d' esercizio.

§. 4. All' ora della visita al SS. Tutti ordinatamente in Camerate si porteranno nella Chiesa ne' posti assegnati, dove si tratterranno sino a che non sarà fatta la Benedizione, e dato il segno della cena, al quale tutte le Camerate progressivamente con l' ordine stabilito passeranno in Refettorio, nel quale durante la cena saranno serbate le stesse regole, e prescrizioni stabilite per la mattina.

§. 5. Dopo la cena passerà ciascuna Camerata nella propria sala di ricreazione, ove si tratterrà per sino al segno del silenzio, dato il quale Tutti entreranno ne' respettivi dormitorj, e postosi Ognuno

in ginocchio a piè del proprio letto reciterà le sacre preci in unione del Prefetto, e quindi spogliandosi con la dovuta decenza entrerà nel letto.

Per le Domeniche ed altri giorni festivi.

§. 1. Nelle Domeniche, ed in altri giorni festivi, dopo che gli Alunni avranno ascoltata la S. Messa nella Chiesa torneranno ne' loro dormitorj, dove riceveranno la refezione, ed in seguito si faranno rader la barba, e pulir la testa, per indi trattenersi in occupazioni arbitrarie musicali.

§. 2. Mezz' ora prima dell' ora stabilita a cantarsi la Messa in Chiesa, dovranno tutte le Camerate passare ne'respettivi dormitorj a vestirsi di uniforme eccetto il cappello, e quindi calar Tutte in Chiesa; Quelli Alunni che dovranno assistere alla Messa entreranno in Sagrestia, Quelli che debbono eseguire la musica anderanno in Orchestra, Tutti gli

altri che non intervengono nelle dette funzioni rimarranno in Chiesa nel prebiterio, o in altro sito che loro verrà destinato.

§. 3. Terminata la Messa, così gli Alunni che hanno assistito alla Medesima, che Quelli dell' Orchestra, e Tutti gli altri si riuniranno in Camerate, e scortati da' Prefetti si porteranno ne' respettivi dormitorj a spogliarsi degli uniformi, ed a vestirsi degli abiti da casa per indi calare al Refettorio, dato che ne sarà il secondo segno.

§. 4. Al dopo pranzo osserveranno il prescritto per il Giovedì, e spogliati che saranno dopo la passeggiata, anderanno a trattenersi nelle respettive ricreazioni per lo stesso tempo corrispondente allo studio letterario delle altre sere.

§. 5. Dal luogo delle ricreazioni passeranno nella Chiesa ad ascoltare la spiega del Catechismo per lo stesso tempo corrispondente alla lezione de' Mastricelli, finita qual spiega daranno luogo alla Visita del SS. ed a tutto il dippiù sino al ripo-

nersi in letto, secondo si trova già stabilito per gli altri giorni.

§. 6. Ne' giorni in cui il soverchio freddo, o la pioggia non permettono la passeggiata fuori del Conservatorio, si tratterranno gli Alunni ne' soliti luoghi di ricreazione degli altri giorni.

Per i Giorni di Sacramentale confessione.

§. 1. In tutti i giorni di venerdì che precedono al sabato destinato alla Sacramentale confessione degli Alunni in ogni quindici giorni saran dispensate le lezioni de' Mastricelli, in vece delle quali si porteranno gli Alunni nella Chiesa, in dove, previo un Sermone del Rever. Padre Catechista, si tratterranno per mezz' ora nel farsi l' esame della coscienza, indi canteranno il *Miserere* con l' accompagnamento dell' organo, e faranno la solita Visita al SS.

§. 2. Nella mattina del sabato svegliati gli Alunni si porteranno in Chiesa ad ascoltare la prima Messa, dopo la quale ripetuto l' esame della coscienza si con-

fesseranno Tutti l'un dopo l'altro, e quindi Quei che avranno ricevuto il permesso dal proprio Confessore di potersi comunicare, si comunicheranno nella seconda Messa a tale oggetto destinata, e fatto il dovuto ringraziamento, riuniti in Camerate passeranno in Refettorio.

Per i giorni di Esercizj spirituali.

§. 1. Negli otto giorni che precedono alla seconda Domenica di Quaresima, vi saranno gli Esercizj spirituali, nel qual tempo saranno gli Alunni dispensati dalle lezioni de' Maestri esterni, così di Musica, che di Lettere, dallo Studio camerario del giorno, e dalle lezioni de' Mastricelli, ed impiegheranno detto tempo nella Chiesa in ascoltare le Istruzioni spirituali della mattina, la Predica del giorno, il Sermone della sera, ed a fare il dippiù che sta prescritto nelle sere di venerdì che precedono ai sabati destinati alle Confessioni, senza omettere tutti gli altri

esercizj stabiliti per il rimanente corso della giornata .

§. 2. Nel sabato in *Albis* si darà luogo all' adempimento del Precetto Pasquale con la S. Comunione del Divin Pane Eucaristico , la quale si farà dagli Alunni , che ne sono capaci , previa l' antecedente Sacramentale Confessione , ed apparecchio seguìto nel venerdì .

Per i giorni degli Esami generali.

§. 1. Nel tempo degli Esami generali così di Musica , che di Lettere , che saran fatti in ogni sei mesi l' un dopo terminato l' altro , sarà serbato dagli Alunni l' istesso metodo già prescritto per tutti i giorni , restando semplicemente dispensata dalle lezioni de'Maestri esterni , e da concerti quella Classe degli Alunni che deve portarsi all' esame per quel giorno , in cui si trova l' esame destinato .

Per i giorni di Accademie pubbliche.

§. 1. Ne' giorni destinati alle pubbliche Accademie di musica, quelli Alunni che saranno addetti alla Rappresentazione de' pezzi di musica da eseguirsi, saranno dispensati da consueti esercizj della giornata, ed in luogo de' medesimi si occuperanno nella Sala de'concerti a perfezionarsi nell' esecuzione di dette musiche, rimanendo sempre sotto l' ispezione di un Prefetto.

Teatro.

§. 1. Allor quando sarà stabilito, e formato nell' interno del Conservatorio il Teatro pubblico a norma dell' articolo 11. delle Reali Istruzioni del Conservatorio, quelli Alunni, siano Cantanti, siano Strumentisti, che saranno prescelti alla rappresentazione de' Drammi, e delle Comedie in musica, dovranno un mese prima di andare in scena dette rappresentazioni, applicarsi allo studio delle parti, ed ai concerti particolari, sotto la

direzione dell'Alunno Primo-maestro, dell' Alunno Primo-violino, e del Maestro di comica, per indi concertarsi unitamente ciascun pezzo nella Sala generale de' concerti, e farsene successivamente le ultime prove sul Teatro medesimo.

§. 2. Le dette occupazioni avranno luogo ne' giorni, e nelle ore destinate agli ordinarj esercizj de' concerti, e qualora richiedessero maggior tempo, v' impiegheranno quello destinato allo studio della prima ora della mattina nella Sala di esercizio, senza alterarsi in tutto il resto il corso de' quotidiani stabilimenti.

§. 3. Nelle sere di Domenica nell' Inverno, tempo in cui potranno aver luogo dette rappresentazioni, due ore prima di cominciarsi, sarà espressamente destinato un Prefetto a raccogliere dalle respettive Camerate le Voci, e Tutti gli altri che debbono intervenire sulla scena, e condurli nella stanza del Guardaroba del Teatro, ove si abbiglieranno nella corrispondente foggia teatrale, senza dipartirsi dalla vista del detto Pre-

fetto, il Quale ispezionerà su di Essi durante il corso della Rappresentazione, e fino a che, dopo spogliatisi, non gli avrà condotti in quel luogo, che sarà destinato per centro di unione.

§. 4 Mezz' ora prima di darsi principio alla Rappresentazione un altro Prefetto sarà similmente destinato a raccogliere tutti gli Strumentisti dell' orchestra, i quali preso che avranno nella Sala di esercizio i respettivi strumenti, e le carte musicali del Teatro, li condurrà nel recinto di detto orchestra, pigliando Egli luogo a cànto de' Medesimi infino al terminarsi della Rappresentazione, dopo della quale non si partiranno dal detto orchestra, se prima il Custode non avrà ricevuto da Ciascuno di essi il respettivo strumento, e carte musicali, e quindi passeranno nel detto luogo designato per centro di unione generale.

§. 5. Quegli Alunni, che non avranno parte nel disimpegno delle dette Rappresentazioni, serberanno il metodo prescritto per le altre sere della Domenica, con

anticiparsi la loro andata in Chiesa del tempo necessario a poter uscire dalla Medesima un quarto d' ora prima di cominciare la Rappresentazione, la quale perchè possano vedere saranno condotti da respettivi Prefetti ne' posti loro assegnati, e terminata la medesima si porteranno nel detto luogo di riunione generale. Riuniti che saranno tutti gli Alunni in detto luogo, e divisi nelle proprie Camerate, si revisteranno Queste da' respettivi Prefetti, ed al segno della cena si condurranno in Refettorio.

Per i giorni di Feria.

§. 1. Nel tempo delle ferie, così di Primavera, che di Autunno, e negli ultimi otto giorni del Carnevale, non che nelle feste di Natale e di Pasqua, in cui mancano i Maestri esterni di Musica, di Lettere, e di Lingue, serberanno gli Alunni l' istesso sistema prescritto per l'intero corso dell' anno, menochè nell' occuparsi delle dette lezioni de' Maestri esterni, il

di cui tempo spenderanno alla passeggiata fuori del Conservatorio, per cui, dopo terminato lo studio nella Sala di esercizio, che dovrà farsi in tutt' i giorni; non esclusi quelli in cui non intervengono i Maestri di carattere, e di lingua Francese, passeranno a vestirsi ne' respettivi dormitorj.

§. 2. Nello studio camerale letterario del dopo pranzo, mancando agli Alunni le nuove lezioni che venivano date giornalmente da' respettivi Maestri, si occuperanno in riandare le passate lezioni, e ad eseguire quelle composizioni, che sono state loro ingiunte, come altrettanti *temi* da' detti respettivi Maestri nell' atto di prendersi le dette ferie.

ARTICOLO II.

Degli alunni privilegiati.

§. 1. Per Alunni privilegiati si debbono intendere costantemente il Primo-maestro, il Primo-violino, i Mastricelli, e Tutti quelli, i quali non debbono restare, che

un altr'anno nel Conservatorio per finire il loro tempo.

§. 2. In quanto al Primo-maestro, e Primo-violino, sono i Medesimi dispensati dal dormire, e dall' andare in Camerate; avrà Ognuno di essi la sua stanza di abitazione particolare; saranno anche dispensati dal pranzare in Refettorio all' ora del pranzo generale in unione con gli Altri, e potranno intervenire nella seconda tavola unitamente a' Ministri del Luogo.

§.3. Sarà loro permesso di uscire nel solo dopo pranzo in tutt' i giorni con l' obbligo però di ritirarsi all' ora in cui dovranno assistere alle lezioni de' Mastricelli.

§. 4. In quanto a' Mastricelli avranno essi in custodia le stanze destinate alle scuole de' Maestri esterni, delle quali potranno usarne semplicemente per il loro particolare studio nelle ore, in cui verranno dispensati dall' intervenire alle funzioni ordinarie degli altri Alunni, nel qual tempo terranno aperte le porte di dette stanze, manterranno queste in regi-

stro, e faranno trovar sbarazzate all' arrivo de' Maestri.

§. 5. In quanto finalmente a Coloro, cui resta a fare un altr' anno di studio nel Conservatorio per finire il loro tempo, i Medesimi sono abilitati a poter uscir soli; Un tal permesso però rimessivo sempre al giudizio del Rettore, o del Vicerettore non dovrà valere, che per il solo dopo pranzo, abbenchè con le particolari istruzioni del Conservatorio si accordi l' uscita anche per un ora e mezza della mattina, poichè venendo Tutti generalmente occupati in tutte le mattine della settimana, o a ricevere le lezioni de' Maestri esterni di musica, o ad eseguire i concerti, mancherebbero per il disimpegno di tali indispensabili occupazioni.

§. 6. Nell' uscire che faranno, non potranno generalmente far uso degli uniformi, e di qualunque altro distintivo del Luogo, ma dovranno esser vestiti degli abiti proprj, e ritirarsi all' ora prescritta dalle accennate istruzioni.

ARTICOLO III.

DEL RETTORE.

§. 1. Le funzioni del Rettore ritrovandosi definite col seguente art. 15. della Legge de' Reali Collegj non han bisogno di ulteriore dettaglio. *Il Rettore sarà il capo del Collegio. Egli eserciterà i diritti di Padre di famiglia, manterrà il buon ordine, e la disciplina, invigilerà sopra i costumi, gli studj, e la Religione. La sua autorità si estenderà sopra tutti gl'Individui addetti al Collegio. Proporrà i Prefetti agl' Intendenti, e sceglierà le Persone addette ai servizj subalterni.*

ARTICOLO IV.

DEL VICERETTORE.

§. 1. Il Vicerettore a dippiù di far le veci del Rettore nell' assenza di Lui, giusta l' art. 16. dell' indicata Legge, e di

eseguire quanto sta prescritto nel dettaglio delle Istruzioni per il giornaliero regolamento degli Alunni, dovrà riguardarsi come il Fiscale del Collegio: Egli dovrà visitare tutt' i generi di consumo, che s' introducono in Conservatorio, così di vittitazione, che di ogni specie di utensilj appartenenti a qualunque ramo, tanto nella quantità, che nella qualità, giacchè senza il di lui *Visto buono*, non potranno le corrispondenti partite di esito essere ammesse ne' conti.

§. 2. Dovrà in ogni dopo pranzo dar la nota all' Economo interno del quantitativo delle bocche, così della sera, che della mattina seguente, detraendo dal totale della famiglia le bocche mancanti, o per infermità, o per assenza, con farne i corrispondenti rapporti, così al Rettore, che a' Signori Amministratori giusta la particolare rubrica nel Mappa stampato.

§. 3. Terrà Egli nella sua stanza la Tabella nella quale saranno registrati i nomi, e cognomi di tutti gli Alunni per ordine alfabetico, sopra linguette di legno

amovibili , con tenere altresì registrato in un particolar libro non meno detti nomi, e cognomi, che l'epoca delle loro respettive ammissioni , distinguendo gli Alunni a pagamento , da Quelli a piazza franca .

§. 4. Ad ogni Alunno, cui sarà accordato il permesso di uscire particolarmente dal Conservatorio dovrà Egli consegnare la corrispondente linguetta del di Lui proprio nome e cognome, la quale leverà dalla detta Tabella , ed una tal linguetta sarà dall' Alunno esibita al Portinajo per ottenere dal Medesimo l' uscita , con riprenderla al ritorno , e restituirla al Vicerettore .

§. 5. Di tutti i particolari rapporti della condotta degli Alunni , che riscuoterà nella giornata da' respettivi Maestri , e Prefetti ne farà l' estratto, che trascriverà nelle corrispondenti rubriche dell'indicato Mappa stampato , e che dovrà rimettere in ogni giorno particolarmente al Rettore .

§. 6. A dippiù dell'indicata Tabella do-

vrà tenere nella propria stanza la Tabella contenente l' Orario, o sia la partizione del tempo dell' intera giornata per tutti i mesi dell' anno in corrispondenza di tutte le funzioni che debbono disimpegnarsi dagli Alunni, e sarà di suo carico lo avvertire nel Refettorio il cambiamento dell' Orario in ciascun mese.

§. 7. Disporrà, che altrettante consimili Tabelle di Orario siano affisse nella Stanza di ciascun Prefetto, ne' respettivi Dormitorj, nella Sala di esercizio, nelle Scuole de' Maestri esterni, nelle Sale de' concerti, ne' Luoghi di ricreazione, nel Refettorio, nell' Anticucina, nella Porteria, e nella Stanza del Campanarista.

§. 8. Oltre alle dette Tabelle, disporrà che in ciascun Dormitorio vi sia la Tabella de' nomi, e cognomi degli Alunni permanenti nel medesimo, e le particolari Tabelline alla testa del letto di Ognuno, in cui anche sia scritto il lor proprio nome, e cognome, quali Tabelline saranno benanche praticate generalmente per Tutti nella sala del Refettorio sulle spal-

liere di esso ne' corrispondenti posti di Ognuno, con aggiungere particolarmente alle medesime il numero che li corrisponde cominciando con il numero uno dall' un capo del Refettorio, e continuando progressivamente per sino all' estremità del medesimo.

§. 9. Disporrà inoltre che su la porta d'ingresso di ciascuna Scuola vi sia la Tabella indicante gl' insegnamenti a cui è destinata, e quella de' nomi, e cognomi de' Maestri esterni, così di Musica, che di Lettere, come altresì che al di dentro di dette scuole vi siano altre due Tabelline in ognuna, contenenti l' una i nomi, e cognomi de' discepoli de' Maestri di Musica, e l' altra i nomi, e cognomi de' discepoli de' Maestri di Lettere.

§. 10. Finalmente disporrà che in tutti i luoghi ove vanno a trattenersi gli Alunni cioè così ne' dormitorj, che nella sala di esercizio, nelle scuole, ne' luoghi di ricreazione, ed in altri siano mantenute le ampolline delle ore corrispondentemente alla durata delle funzioni, che debbono in detti luoghi esercitarsi dagli Alun-

ni , secondo il divers' Orario di ciascun mese .

ARTICOLO V.

de' Prefetti.

§. 1. Restando confermato quanto in ordine a' Prefetti sta diffusamente dettagliato nelle antiche Istruzioni del Conservatorio, come anche nella surriferita Legge de' 30. Maggio per quella parte , che non è in contradizione con l'attuale particolar sistema dell' Istituto, dovranno Essi esattamente adempire tutte le funzioni di loro carico descritte nel dettaglio generale delle funzioni degli Alunni.

§. 2. Ciascun Prefetto terrà sotto la sua direzione, e custodia il numero di venticinque Alunni. Egli sarà immediatamente responsabile di tutte quelle mancanze , che per sua oscitanza potranno commettersi dagli Alunni ad Esso affidati .

§. 3. Dovrà ognuno di Essi tenere presso di se una tabellina portatile de' nomi e

cognomi de' proprj Alunni, ad oggetto di poterne riscontrare il numero in tutt' i luoghi da' quali si dipartono, ed in quelli ove si fermano.

§. 4. Ogni qualvolta accade, che si ammali Qualcuno degli Alunni, dovrà immediatamente il Prefetto cui appartiene darne parte al Vicerettore, perchè sia in seguito trasferito dal Dormitorio nell' Infermeria.

§. 5. Avrà ogni Prefetto una stanza per suo comodo particolare, di cui potrà far uso nel giorno in quelle ore, nelle quali sarà disoccupato dalla cura de'suoi Alunni, dovendo poi Tutti dormire ne' respettivi dormitorj alla testa delle proprie Camerate.

§. 6. I Prefetti che dovranno servire particolarmente d' ispezione nelle Sale d'esercizio, nel Refettorio, e nelle Scuole, saranno nominati per torno dal Vicerettore.

ARTICOLO VI.

DEL PADRE CATECHISTA.

§. 1. ESSENDO l' uffizio del P. Catechista distaccato dalla persona del Rettore, e Vicerettore, dovrà Colui che n' è investito portarsi in Conservatorio, ed occuparsi d' istruire gli Alunni, ne' giorni, e nelle ore destinate, nella pratica delle Virtù morali, e Cristiane.

ARTICOLO VII.

DE' MAESTRI ESTERNI.

§. 1. I MAESTRI esterni, così di musica, che di lettere, nell' obbligo di non mancare ne' giorni, e nelle ore stabilite a dar le loro lezioni, dovranno durante il tempo delle medesime invigilare come ad attuali Superiori sulla condotta de' proprj Discepoli, , ed in fine della lezione, farne rapporto al Prefetto d' ispezione.

§. 2. In fine d' ogni mese daranno con-

to al Rettore del talento, applicazione, e profitto di Ciascuno de' loro discepoli, con marcarne le respettive qualità in un Mappa, che a tal' uopo gli verrà dato dal Vicerettore.

§. 3. Prima di prendersi le ferie così di Primavera, che d' Autunno, dovrà ogni Maestro dare a suoi Alunni delle materie di studio che gli son proprie, di cui debbano occuparsi durante il tempo delle dette ferie, per prenderne conto al riaprirsi delle Scuole; ed in occasione degli Esami, daranno egualmente loro preventivamente de' *Temi* sù di cui debbono esaminarsi.

ARTICOLO VIII.

DEL P. SAGRESTANO.

§. 1. Il P. Sagrestano serberà per l'esatto disimpegno del suo carico, quanto trovasi prescritto nelle cennate antiche istruzioni del Conservatorio senza bisogno di

altro particolar dettaglio degli obblighi annessi ad un tale impiego.

ARTICOLO IX.

DELL' ECOMOMO.

§. 1. Terrà l'Economo presso di se l'Inventario generale di quanto esiste nel Conservatorio, anche per gli usi sagri, copia uniforme del quale inventario da Esso sottoscritta, dovrà conservarsi dal magnifico Razionale.

§. 2. Ogni qualvolta introdurrà nuovi generi di roba nel Conservatorio, dovrà farli vistare nella qualità, e nella quantità dal Vicerettore, con riportarne il suo *Visto buono*, in forza del quale, ed in seguito dell'approvazione del Rettore li saranno bonate ne' conti le corrispondenti partite.

§. 3. Detti generi dovrà marcarli col *Bollo* del Luogo, che si conserva dal Vicerettore, con l'obbligo di aggiungerli

all' Inventario generale in fine di ogn' anno.

§. 4. Tutti gli oggetti di consumo, all' infuori di quelli, che riguardano la vittitazione per il giornaliero servizio del Conservatorio, saranno da Esso dati in consegna ai rispettivi Offiziali, e bassi Offiziali, con tenere un registro delle consegne fatte ad Ognuno.

§. 5. In fine di ogni tre mesi dovrà visitare, così il numero, che lo stato degli oggetti consegnati per farne rapporto al Rettore, onde dal Medesimo richiedendolo il bisogno possa ordinarsene il rimpiazzo.

§. 6. Di qualunque perdita, che potesse mai accadere degli oggetti consegnati a' sudetti Offiziali, e bassi Offiziali, siccome i Medesimi ne saranno responsabili ad esso Economo con rimpiazzarne la mancanza, così ne sarà Egli egualmente responsabile al Luogo.

§. 7. Riterrà Egli soltanto presso di se nel locale del Guardaroba que' generi che sopravanzano al bisogno.

§. 8. Terrà finalmente presso di se la

Tabella contenente i nomi, e cognomi degli Alunni che sono a pagamento per farne l' esazione.

ARTICOLO X.

DE' MEDICI.

§. 1. Tutti i Medici ordinarj, che saranno addetti al servizio dello Stabilimento, divideranno tra di loro a ragione di un mese per Ciascheduno l' obbligo di portarsi in ogni mattina nel Conservatorio, ancorchè non vi siano Infermi permanenti.

§. 2. Dovranno eseguire la visita nella prima ora della mattina, affinchè essendovi Infermi possa accorrersi prontamente al bisogno de' Medesimi, ed aversi il tempo da praticarsi le medicine.

§. 3. A dippiù della visita giornaliera a cui è tenuto ciascun Medico nella mattina, dovrà tal visita ripetere in altra ora dell' istesso giorno, quante volte il bisogno dell'Infermo il richiedesse; e laddove alcu-

no Infermo si ritrovasse fuori del Conservatorio in altro locale di dipendenza dello Stesso o per motivo di malattia contagiosa, o per cambiamento di aria, dovrà prestarli la necessaria assistenza avvalendosi nel caso di molta distanza del comodo che li sarà somministrato dal Luogo, come altresì sarà generalmente dell' obbligo di tutti detti Medici d' intervenire ne' Consulti.

§. 4. Nel darsi dal Medico, finito il mese di sua ispezione, la consegna degli Ammalati al Medico che subentra, dovrà fare al Medesimo distinta relazione della qualità del male di Ognuno, e de' medicamenti da Esso praticati per la cura.

§. 5. Laddove vi siano più Infermi, per i quali occorrano diverse ricette, ognuna di queste sarà formata nell' atto della visita particolare, con notarvi sotto prima di passarsi all' altra visita il nome, e cognome dell' Infermo, per cui è stato scritto il medicamento, lo chè sarà praticato egualmente in rapporto a cibarj, ed al governo giornalie-

ro degl' Infermi in un particolar libro a tal' uopo .

§.6. Sarà dell' obbligo di ciascun Medico dopo terminate le visite, di riferire al Vicerettore lo stato di ciascun' Ammalato, con avvertirlo sopra tutto se Taluno fosse attaccato di malattia contagiosa per doversi separare dagli Altri.

ARTICOLO XI.

DELL' INFERMIERE .

§. 1. L' INFERMIERE , a cui sarà stato fatta la consegna dall' Economo de' letti , biancherie , e tutt' altro appartenente al servizio degl' Infermi , dovrà provvedere non meno alla pulizia del locale , che a quella di tutti gl' indicati oggetti .

§. 2. Dovrà Egli esser presente nelle visite che saranno fatte dal Medico , per ascoltare le particolari di lui ordinazioni e tener conto delle ricette .

§. 3. Spedirà in seguito immediatamente le ricette allo Speziale con libretto a parte , in dove lo Speziale noterà i me-

dicamenti sotto il particolar nome, e cognome di Ognuno, dopo averli notati della stessa maniera sulle carte, che contengono i medicamenti, acciò si usi la massima avvertenza di non confondere il medicamento di un Infermo sotto il nome di un' Altro e dette ricette farà dallo Speziale ritenere.

§.4. Farà pervenire egualmente al Cuoco le ordinazioni de' cibarj, e dove occorrerà nel corso della giornata di fare delle spese per il governo giornaliero prescritto dal Medico, ne renderà subito avvertito l' Economo.

§. 5. Nelle ore destinate dal Medico a cibarsi gl' Infermi, senza punto queste preterirsi, farà salire dal basso Offiziale addetto all' Infermeria con ogni diligenza, e nettezza il corrispondente cibo di Ognuno, ed invigilerà, che oltre del medesimo non abbiano gl' Infermi a cibarsi di altro.

§. 6. Qualora occorresse di assistere agl' Infermi nella notte, ne dividerà il tempo con il detto basso Offiziale, badando sempre che non manchi nel corso

della giornata la necessaria dovuta assistenza agl' Infermi, e che non restino mai soli.

§. 7. Sarà finalmente del suo obbligo di riferire al Vicerettore se alcun Medico mancasse alla visita, o pure di farla nell' ora prescritta.

ARTICOLO XII.

DELL' ARCHIVARIO MUSICALE.

§. 1. Nell' obbligo che ha l' Archivario di tener registrate tutte le carte musicali con quell' ordine che trovasi stabilito, e di aggiungere al Catalogo delle medesime tutte quelle altre che vengono acquistate da nuovo, ed esibite dagl' Impressarj de' Teatri, con prendersene la consegna a tenore del Catalogo medesimo, disporrà che il Custode di detto archivio non manchi di assistere in tutti i giorni per ciò che può occorrere di estraordinario, con tenere aperto l' Archivio ne' giorni, e nelle ore destinate allo studio degli

Alunni compositori, ed all' estrazione dall'Archivio delle carte musicali che verranno scelte dall'Alunno Primo-maestro, e dall'Alunno Primo-violino per consegnarle in seguito al Custode della Sala d' esercizio dietro di lui ricivo, ogni qualvolta bisogneranno per i concerti.

§. 2. Baderà che nessuno Alunno, o Chiunque altro, estragga dall'Archivio alcun pezzo di musica senza permesso in iscritto del Rettore, come anche che nessuno de' Medesimi possa farsi delle copie intere di qualunque pezzo di musica, ma soltanto copiarsi dagli Alunni qualche briciolo per propria istruzione.

§. 3. Invigilerà che dagl'Impressarj siano consegnati ne' tempi prescritti i *Spartiti* delle Opere a tenore degli ordini Reali.

§. 4. Finalmente procurerà che l'Archivio sia sempre tenuto con pulitezza, e fornito del bisognevole per scrivere.

ARTICOLO XIII.

DEL CUSTODE DELLA SALA DI ESERCIZIO. E DE' STRUMENTI.

§. 1. Non potrà questa carica occuparsi, se non da Persona, che abbia qualche conoscenza della musica.

§. 2. Ricevuto che avrà detto Custode in consegna dall' Economo tutti gli strumenti così da penna, che da corda, e da fiato, avrà la cura di custodirli, e tenerli in assetto nella stanza addetta alla custodia degli Strumenti.

§. 3. Egli provvederà a quanto fa d'uopo per il di loro mantenimento, facendoli accomodare quando bisogna dall'Artefice del Luogo, e non permetterà che sortano dalla sua custodia, se non per gli usi che dovranno farne gli Alunni nelle stabilite ore di esercizio, nelle quali farà preventivamente trovare apparecchiati, e forniti del bisognevole i detti strumenti ne' corrispondenti siti dello Studio, per doversi quelli riprendere dopo l'indicato esercizio.

§. 4. Quelli Alunni, che avranno strumenti proprj, dovranno egualmente consegnarli in potere del detto Custode, con il segno del proprio nome, e cognome, menocchè i Mastricelli, i quali debbono usarne nello studio che separatamente faranno nelle stanze datele in custodia.

§. 5. Sarà di suo carico invigilare, che gli strumenti da penna siano sempre tutti bene accordati.

§. 6. Conserverà, e terrà in registro tutte le carte musicali di studio corrispondenti ai diversi rami del medesimo, le quali esibirà egualmente agli Alunni, a cui appartengono, come altresì avrà cura di tutte quelle carte, che dall' Alunno Primo maestro, e dall' Alunno Primo violino li saranno ricercate per concertarsi ne' giorni designati, quali carte dovrà Egli estrarre dall' Archivio per rimetterle posteriormente nel medesimo.

§. 7. Al Basso-offiziale di sua dipendenza farà in tutt' i giorni pulire, e mettere in ordine tutti gli oggetti appartenenti alla detta Sala di esercizio, e Sa-

la de' concerti, ed eseguirà dal suo canto quanto trovasi disposto nel dettaglio delle giornaliere funzioni degli Alunni.

§. 8. Ne' giorni in cui si applicheranno gli Alunni nella Sala di esercizio alle lezioni di carattere, e di lingua Francese, somministrerà loro libri, carta, calamajo, e penne, per il corrispondente bisogno di Ognuno, quali cose conserverà egualmente in altro separato armario.

§. 9. Al Medesimo sarà data una stanza di suo particolare uso per il miglior servizio del Luogo.

§. 10. In fine di ogni mese, esibirà all' Economo la nota delle spese erogate per la compra di corde, carta, ed altro, ad oggetto di esserne dal Medesimo rimborsato, quali spese non dovranno oltrepassare la somma fissata dietro lo scandaglio fattone per un mese dall' Economo istesso.

ARTICOLO XIV.

DE' CUSTODI DE' DORMITORJ.

§. 1. Il numero de' Custodi de' Dormitorj sarà in corrispondenza de' Prefetti; cioè un Custode per ogni venticinque Alunni.

§. 2. Sarà dell' obbligo di ciascun Custode di ricevere dall' Economo tutti gli oggetti di biancheria, uniformi, ed altro appartenente alla sua Divisione, con fargliene il corrispondente ricivo, come altresì di tenere in consegna tutti i particolari oggetti degli Alunni della Divisione medesima, conservando ciascun Custode il tutto separatamente con l' indicazione de' respettivi nomi degli Alunni nel particolare armario di sua pertinenza a tal' uopo situato in ciascun Dormitorio.

§. 3. Nell' uscire che faranno gli Alunni da' Dormitorj nella mattina, entreranno ne' medesimi i corrispondenti Custodi co' Bassi-offiziali addetti alla pulizia de' detti Dormitorj, e si occuperanno,

immediatamente di nettare, e metter tutto in buon ordine.

§. 4. Ogni Custode nell' alzare i letti della sua Divisione osserverà particolarmente in ognuno di essi se vi siano de' guasti per renderne avvertito il corrispondente Prefetto.

§. 5. In ogni settimana terranno conto con particolar nota della biancheria sporca degli Alunni, che manderanno al bucato, ed in ogni quindici giorni praticheranno lo stesso in quanto alla biancherìa de' letti.

§. 6. Sarà dell' obbligo di Ognuno di essi in tutte le mattine della Domenica, ed in ogni dopo pranzo del giovedì di pulire, ed aggiustare i capelli agli Alunni, e far la barba a Coloro, che non ancora si sono addestrati a farsela da per loro, e fare tutto il dippiù che sta prescritto di sopra.

§. 7. I Medesimi dovranno assistere in Refettorio al servizio della Tavola, occupandosi soltanto del dispensare le vivande, che dovranno rilevarsi da Bassi

offiziali, e terminata la tavola potranno ne' posti loro assegnati nell' Anti-refettorio fare il lor pranzo particolare.

§. 8. Nell' accompagnare che faranno gli Alunni fuori del Conservatorio, dovranno vestire con la maggior decenza, ed evitare con prudenza ogni cattivo incontro, che possa darsi, scansando sopratutto i luoghi, che sono di gran folla.

§. 9. A dippiù delle indicate obbligazioni dovrà sempre un Custode restare di guardia nell' intera giornata per tutto ciò che può bisognare estraordinariamente agli Alunni, ed un Altro similmente di guardia al servizio del Rettore, o del Vicerettore in sua assenza.

ARTICOLO XV.

DEL CUOCO

§. 1. Il cuoco, ricevuto che avrà la consegna di tutti gli oggetti appartenenti al suo impiego, conserverà tutto in buon ordine con la massima pulizia in una stan-

za terranea laterale alla Cucina a tal' uopo destinata, all' infuori degl' utensilj che dovrà adoprare nella giornata, con aver il carico di mandare settimanalmente al bucato tutta la biancherìa di sua pertinenza, restando responsabile all' Economo di quanto ha ricevuto dal Medesimo in consegna.

§. 2. Egli in proporzione del numero delle bocche che gli saranno indicate dall' Economo la sera per il dimane, e 'l dopo pranzo per la sera, ed a seconda delle vivande prescritte nella tabella per tutti i giorni della settimana, comprato che ne avrà i corrispondenti generi, dovrà prima di apparecchiarli farli vistare e nel peso, e nella qualità dal Viceretto-re, ed in sua assenza da quella Persona, che il Medesimo delegherà.

§. 3. Dovrà serbare la massima pulitezza, ed attenzione nel bene apparecchiare, e nel partire le vivande proporzionatamente a Grandi, a Mezzani, ed a Piccoli, astenendosi dal toccarle con le mani.

§. 4. Prima di cominciarsi il pranzo

allestirà in Cucina de' recipienti vuoti, per contenere separatamente gli avanzi delle tavole, i quali dopo terminate le funzioni della Cucina dispenserà a que' Poveri che gli saranno indicati.

§. 5. Invigilerà, che l' intero locale della Cucina sia tenuto sempre mondo, e pulito, e che in ogni dopo pranzo e dopo cena venga subito ben pulita quella rame, ed altri utensilj, che sono stati adoprati nella mattina, e nella sera.

§. 6. Saranno sotto la sua direzione tutti i Sotto-cuochi, Guatteri e Marmittoni, e dove Alcuno di Questi mancasse, o fusse insufficiente al suo mestiere, lo avvertirà all' Economo, per disporsi che venga licenziato dal servizio.

§. 7. Di tutto quello che avrà rapporto alla spesa giornaliera dovrà darne conto all' Economo.

ARTICOLO XVI.

DEL REFETTORIERE.

§. 1. Il REFETTORIERE avrà la cura di conservare, e mantenere in buon' ordine tutti gli oggetti di pertinenza del Refettorio, che dall' Economo li saranno stati consegnati, con mandare al bucato di ogni settimana la biancheria sporca delle tavole, compresovi le tovagliuole degli Alunni.

§. 2. Avrà Egli l' obligo di pulire due volte al giorno il detto refettorio nella mattina cioè, e nel dopo pranzo.

§. 3. Prima di apparecchiare le tavole così per il pranzo, che per la cena, dovrà portarsi dall' Economo, ed avere dal Medesimo i nomi di Coloro, che o per licenza, o per infermità non intervengono al Refettorio, per lasciar vuoti nel medesimo i corrispondenti posti, e ricevèrsi dal detto Economo l' equivalente di meno, così del pane, che del vino.

§. 4. Apparecchierà in ciascun posto

il pane, il vino, e'l bicchiere ne' piatti di stagno, non che il tovagliuolo, e posata di Ognuno, con ripartire per ogni quattro Individui una bottiglia di acqua, ed una saliera.

§. 5. Tutto il pane d' avanzo, terminata la tavola, raccoglierà in una cesta, come anche in un caraffone ciò che avanzerà del vino, e così l'uno che l'altro unitamente agli avanzi delle vivande che saranno serbati in cucina dovrà dispensare particolarmente a que' Poveri, che saranno indicati dal Rettore.

§. 6. Sarà Egli responsabile di tuttociò che ha ricevuto in consegna dall' Economo per renderne conto al Medesimo nel riscontro che ne farà in ogni tre mesi.

ARTICOLO XVII.

DE' BASSI OFFIZIALI.

§. 1. Tutte le funzioni di cui saranno incaricati i Bassi-offiziali ripartitamente secondo i servigj che debbono prestare, dovranno disimpegnarle con la massima attenzione, ed energia.

§. 2. Ciascuno di essi dovrà dipendere dagli ordini della Persona che sovrasta al suo ramo.

§. 3. Quello che sarà incaricato a far da Campanarista terrà nella stanza addetta a tale uffizio l' Orologio con la sveglia, e la Tabella dell' orario, acciò non manchi a dare i segni corrispondenti alle diverse funzioni della giornata, indispensabilmente nelle ore, e ne' luoghi prescritti.

§. 4. Un tale impiego dovrà esercitarsi per torno da tutt'i Bassi-offiziali una settimana per ciascheduno, ad eccezione di quelli addetti alla Cucina, ed alla Porteria.

§. 5. La cura de' lumi sarà affidata a quattro Bassi-offiziali, de' quali Uno assumerà il carico di pulire dalla mattina tutte le lampade che sono permanenti ne' luoghi principali come nella Porteria, nelle scale, ne' corridoj, ed in altri luoghi dell' interno, con accenderli un quarto prima delle ore 24., e con badare a smoccolarli di tanto in tanto mentre sono accesi, come anche avrà il carico di far trovar accesi i lumi nelle Scuole, e nel Refettorio nelle ore in cui vi si debbono trattenere gli Alunni prima del loro arrivo; e di smorzarli subito che i Medesimi ne saranno usciti.

§. 6. Gli Altri tre che saranno i stessi addetti al servizio de' dormitorj, avranno la cura di tener puliti, e forniti del bisognevole i lumi de' detti dormitorj, delle ricreazioni, e de' respettivi luoghi immondi, con accender i lumi di questi alle ore 24., e gli altri facendoli trovar accesi nelle ore in cui vi si debbono trattenere gli Alunni.

§. 7. Avranno i Medesimi altresì la cu-

ra di provvedere di acqua i corrispondenti lavacri addetti a ciascun dormitorio, così nella mattina allo svegliarsi degli Alunni, che in ogni dopo pranzo.

§. 8. Il Portinajo dovrà tenere nel Locale della Porteria la Tabella dell' orario, e la Tabella generale continente i nomi, e cognomi non meno degli Alunni, che di tutti gli altri Individui addetti al Real Conservatorio, nella quale segnerà l'uscita, e l' arrivo di Ognuno di pertinenza del Luogo, marcando sopratutto le mancanze de' Maestri esterni, e de' Medici, con avvertirne il Vicerettore.

§. 9. Dovrà dippiù tenere altra Tabella atta a contenere le linguette di legno su di cui sono scritti i nomi, e cognomi di quelli Alunni, che hanno ricevuto il permesso di uscire, per riceversi dalle mani di Colui che sorte la corrispondente linguetta in testimonianza del ricevuto permesso, inserirla nel corrispondente luogo di detta Tabbella, e restituirla all' Alunno medesimo nel suo ritorno, con impedire ad ogni Alunno l' uscita senza

la preventiva esibizione di tal linguetta medesima.

§. 10. Impedirà Egli l'entrata in Conservatorio ad Ognuno che non li appartenga specialmente, o che non sia munito di permesso in iscritto del Rettore, ad eccezzione delle Persone, che per affari, o per visita si diriggono a' Ministri del Luogo, facendoli però accompagnare dal Sotto-portinajo.

§. 11. Ogni qualvolta si presenteranno de' Parenti o altre Persone di pertinenza degli Alunni per trattare co'Medesimi, non gli permetterà l'ingresso, ma nelle sole ore della ricreazione ne manderà l'avviso al corrispondente Prefetto, il quale permetterà se lo stima conveniente, che l'Alunno chiamato cali in compagnia di altro Alunno nel luogo addetto al Parlatorio, in dove rimanendo sempre presente il detto Alunno di compagnia, non potranno trattenersi, che per quel tempo che corrisponde alla durata della ricreazione.

§. 12. Non permetterà che sorta alcuno Individuo del Conservatorio con in-

volti, senza che siano da Esso visitati, ritenendoli presso di Se, qualora riconoscesse di esser generi appartenenti al Conservatorio, con darne parte al Rettore, o al Vicerettore in di lui assenza.

§. 13. All'ora stabilita di chiudersi la Porteria, osserverà dalla Tabella generale, e dalla particolare degli Alunni usciti con licènza, se Alcuno non si fosse ritirato, e ne darà immediatamente parte al Vicerettore, in potere del Quale consegnerà le chiavi della Porteria per riprenderle nella mattina seguente all' ora, in cui dovrà la Porteria riaprirsi.

ARTICOLO XVIII.

DELLE PENE.

§. 1. Tutte le mancanze leggiere che potranno commettersi dagli Alunni relative allo studio, ed all' esatto disimpegno delle loro funzioni saranno punite con pene arbitrarie dal Rettore, dal Vicerettore, ed anche da' Prefetti.

§. 2. Le colpe gravi in fatto di Osservanze Religiose, di Subordinazione, e della Disciplina in generale saranno per la prima, e seconda volta punite con carcere, ed altre mortificazioni, a disposizione del solo Rettore, per la terza volta subirà Chi le commette l' immediata irremissibile espulsione dal Luogo.

§. 3. Le mancanze in officio de' Ministri saranno per la prima, e seconda volta corrette, e punite dal Rettore, e per la terza volta ne farà Egli rapporto al Governo per il congedo della Persona.

§. 4. Le mancanze in officio, che si commettono dagli Offiziali, e Bassi-offi-

ziali, saranno egualmente per la prima, e seconda volta punite ad arbitrio del Rettore, e per la terza verrà espulso Colui che le commette.

Napoli 6. *Ottobre* 1808.

Marcello Perrino Rett.e ed Am.re

Il sudetto Dettaglio può eseguirsi.

Frangesco Sav. de Rogatis Am.re
Lionardo Marinelli Am.re

Per copia conforme.

Il Segr. Gen. dell' Intendenza.
Augusto Turgis.

IN-

INDICE
DELLE MATERIE

ARTICOLO I.

Degli Alunni per la mattina *pag.* 3.

Sveglia, pratiche religiose, tempo da impiegarsi per il vestirsi ed altro degli Alunni, consegna delle chiavi al proprio Custode del dormitorio, trattenimento in Chiesa, pratiche religiose durante la Messa, passaggio degli Alunni nella gran sala di esercizio musicale pag. 3. 4. et 5. §. I.

Occupazione de' posti nella sala d'esercizio, consegna de' Strumenti e Carte musicali pag. 5. §. II.

Vigilanza del Prefetto e di due Mastricelli durante la permanenza degli A-

lunni nella sala di Esercizio, e rapporto in iscritto al Vicerettore delle mancanze forse occorse in tal tempo pag. 5. §. III.

Occupazione de' piccioli Alunni dopo la Messa pag. 6. §. IV.

Tempo della refezzione, e passaggio degli Alunni dalla Sala di esercizio nelle scuole respettive de' Maestri esterni di musica pag. 6. §. V.

Vigilanza del Prefetto d'ispezione durante il corso delle lezzioni, responsabilità de' Maestri esterni e rapporto in iscritto de' Medesimi pag. 6. et 7. §. VI.

Segno da darsi al finire delle Scuole, riscossione de' rapporti, e consegna de' medesimi al Vicerettore pag. 7. §. VII.

Visita delle Scuole in ogni mese dal Primo-maestro di Contrappunto, e numero indispensabile degli Apprendisti de' strumenti di basso e da fiato pag. 7. §. VIII.

Passaggio degli Alunni dalle scuole di musica nella sala di esercizio, vigilanza del Prefetto, riunione di tutti gli Alunni nella detta Sala, consegna de' stru-

menti e carte musicali, Refettorio pag. 7. et 8. §. IX.

Passaggio degli Alunni-concertisti ne' giorni di vacanza de' Maestri esterni di musica dalla Sala di esercizio nelle Sale respettive de' concerti vocali o strumentali, consegna de' strumenti e carte musicali, obbligo de' Prefetti, del Primo-mastricello e Primo-violino pag. 8. et. 9. §. X.

Obbligo degli Alunni esenti da Concerti, e del Prefetto durante il tempo de' concerti che si fanno dagli Alunni-concertisti pag. 9 §. XI.

Riunione di Voci, strumenti e Primo-mastricello delle Voci nella Sala de' concerti generali, ed obbligo del Prefetto pag. 9. §. XII.

Obbligo de' Prefetti al terminarsi de' concerti vocali, e strumentali pag. 9. §. XIII.

Scelta da farsi delle carte de' concerti vocali, e strumentali dal Primo-maestro, e Primo-violino, consegna da farsi delle medesime dall' Archivario al solo Custode, ricivo del Medesimo e restituzione delle carte ricevute al detto Ar-

chivario pag. 10 §. XIV.

Divieto di eseguirsi musiche degli Alunni senza l' approvazione del Primo-maestro di contrappunto, e di ammettersi nell' Orchestra Cantante o Strumentista senza l' approvazione medesima pag. 10. §. XV.

Occupazione in Archivio degli Alunni compositori durante il tempo de' concerti, uso permesso delle carte da studio; e tempo dell' uscita dall' Archivio pag. 10. et 11. §. XVI.

Pratiche religiose, ed ordine da serbarsi all'entrare in refettorio pag. 11. §. XV.

Pulitezze da osservarsi durante il refettorio pag. 11. et 12. §. XVIII.

Obbligo del Vicerettore, e de' Prefetti nel tempo del refettorio pag. 12. §. XX.

Lettura da farsi di un libro spirituale da un Alunno nel corso del pranzo, e tempo del pranzo del Medesimo pag. 12. §. XXI.

Prescrizzione del silenzio in refettorio pag. 13. §. XXII.

Obbligo degli Alunni al terminarsi del refettorio, Pratiche religiose ed ordine

da serbarsi nell' uscire dal refettorio pag. 13. §. XXIII.

Ricreazione del dopo pranzo ed obbligo de' Prefetti durante il tempo della medesima pag. 13. §. XXIV.

Ritorno degli Alunni in dormitorio finita la ricreazione del dopo pranzo pag. 14. §. XXV.

Per il vespero *pag.* 14.

Rifacimento de' letti dagl' Alunni dopo la sveglia del dopo pranzo, passaggio degli Alunni da' dormitorj nelle scuole respettive di lettere, esenzione de' Prefetti durante il tempo delle scuole ad eccezione del Prefetto d'ispezione pag. 14. §. I.

Rifacimento de' letti dagli Alunni dopo la ricreazione pag. 14. et 15. §. III.

Elezzione da farsi dal Vicerettore in persona di un Alunno abile, da servire per le scuole di lettere, ed obbligazioni del Medesimo pag. 15. §. III.

Segno da darsi al finire delle scuole di lettere, ritorno nelle medesime de'

Prefetti, e rapporto de' Maestri al Prefetto d' ispezione pag. 15. §. IV.

Ricreazione dopo le scuole di lettere pag. 16. §. V.

Passeggiata fuori del Conservatorio nel giovedì, e corrispondenti obbligazioni degli Alunni e Custodi pag. 16. §. VI.

Pratica religiosa all' uscire degli Alunni dal Conservatorio, obbligo de' Prefetti e Custodi, e destinazione dal Vicerettore del luogo e delle strade della passeggiata pag. 17. §. VII.

Per la sera *pag.* 17.

Obbligo de' Custodi al ritirarsi degli Alunni in Conservatorio pag. 17. §. I.

Passaggio degli Alunni nelle scuole di Musica de' Mastricelli, obbligo de' Medesimi, degl' Alunni Primo-maestro, e Primo-violino, e de' Prefetti pag. 17. et 18 §. II.

Trasporto de' strumenti da farsi dal Custode della Sala d' eserci zio pag. 18. §. III.

Visita al SS., trattenimento in Chiesa sino al segno del refettorio, ed osservanza del prescritto per il refettorio della mattina pag. 18. §. IV.

Ricreazione dopo la cena, segno del silenzio, passaggio degli Alunni ne' dormitorj, pratiche religiose prima di andarsi a letto pag. 18 et 19. §. V.

Per le Domeniche ed altri giorni festivi *pag.* 19.

Ascolto della S. Messa, refezzione, pulitezze personali, occupazioni musicali ne' giorni festivi prima di cantarsi la Messa in Chiesa pag. 19. §. I.

Apparecchio degli Alunni per la Messa da cantarsi in Chiesa, e collocamento di Quelli che non vanno in orchestra, e non assistono alla Messa pag. 19. et 20. §. II.

Obbligo de' Prefetti ed Alunni dopo terminata la Messa cantata pag. 20. §. III.

Occupazioni degli Alunni nel dopo pranzo pag. 20. §. IV.

Spiega del Catechismo, Visita al SS. e pratiche ordinarie degli altri giorni sino all' andare in letto pag. 20 et 21. §. V.

Permutazione della passeggiata ne' giorni di mal tempo pag. 21. §. VI.

Per i giorni di Sacramentale confessione *pag.* 21.

Confessione sacramentale degli Alunni in ogni 15. *giorni di Sabato, ed obbligazioni di detti Alunni nel Venerdì precedente al Sabato, e nel detto Sabato medesimo* pag. 21. et 22. §. I. §. II.

Per i giorni di esercizj spirituali *pag.* 22.

Otto giorni di esercizj spirituali precedenti alla seconda Domenica di Quaresima, obbligazione degli Alunni durante detto tempo, ed adempimento del Precetto Pasquale pag. 22. et 23. §. I. II.

Per i giorni degli esami generali *pag.* 23.

Esame generale così di musica che di lettere in ogni sei mesi, ed esenzione dalle lezzioni de' Maestri esterni, e da Concerti, degli Alunni addetti all' esame pag. 23. §. I.

Per i giorni di accademie pubbliche *pag.* 24.

Occupazione degli Alunni-accademici ne' giorni di Accademia, ed obbligazione de' Prefetti. pag. 24. §. I.

Teatro.

Studio delle parti, e concerti da farsi sotto la direzione degli Alunni Primo-maestro, Primo-violino, e Maestro di comica dagli Alunni prescelti alla Rappresentazione siano Voci o Strumentisti pag. 24. et 25. §. I.

Tempo da impiegarsi allo studio delle parti, ed a' concerti pag. 25. §. II.

Destinazione di un Prefetto per il re-

golamento degli *Alunni* che vanno sulla scena nella sera di rappresentazione pag. 25 et 26. §. III.

Destinazione di un Prefetto per il regolamento degli Alunni che vanno nell' orchestra del teatro pag. 26. §. IV.

Occupazioni degli Alunni non addetti alla rappresentazione nella sera di teatro, ed obbligazioni di ciascun Prefetto delle respettive Camerate pag. 26. et 27. §. V.

Per i giorni di ferie *pag.* 27.

Occupazioni degli Alunni ne' tempi di ferie pag 27. et. 28. §. I.

Occupazioni degli Alunni nel dopo pranzo per la mancanza delle nuove giornaliere lezzioni pag. 28. §. II.

ARTICOLO II.

Degli Alunni privilegiati *pag.* 28.

Spiega di ciò che s' intende per Alunno privilegiato pag. 28 et 29. §. I.

Esenzioni e privilegj degli Alunni Primo-maestro , e Primo-violino pag. 29. §. II.

Permesso di uscire , ed obbligo per gli Alunni Primo-maestro e Primo-violino pag. 29. §. III.

Esenzione de' Mastricelli , ed uso e custodia da farsi da' Medesimi delle stanze addette alle scuole de' Maestri esterni pag. 29. et 30 §. IV.

Permesso di uscire a Coloro che rimangono Alunni per un altro anno pag. 30. §. V.

Divieto agli Alunni privilegiati nell'uscir soli di usar distintivo del Luogo , ed obbligazione de' Medesimi pag. 30. §. VI.

ARTICOLO III.

Del Rettore.

Indicazione della Legge de' Reali Collegj per riguardo alle funzioni del Rettore pag. 31. §. I.

ARTICOLO IV.

Del Vicerettore.

Obbligazione del Vicerettore nell'assenza del Rettore, esecuzione del prescritto nelle Istruzioni per il giornaliero regolamento degli Alunni, visita di quanto s' introduce in Conservatorio, Visto buono per l' ammissione delle partite di esito pag. 31. et 32. §. I.

Nota giornaliera all' Economo, e rapporto giornaliero al Rettore ed Amministratori del quantitativo delle bocche in ogni mattina e sera pag. 32. §. II.

Tabella nella propria stanza de' nomi e cognomi degli Alunni, e registro de' detti nomi e cognomi in un particolar libro con la distinzione degli Alunni a pagamento da Quelli a piazza franca pag. 32. et 33. §. III.

Estrazione dalla tabella della linguetta del nome e cognome dell' Alunno cui si accorda il permesso di uscire per darla al Medesimo nell' atto di uscire, e

riprenderla al ritorno pag. 33. §. IV.

Rapporto giornaliero al Rettore della condotta degli Alunni su i rapporti de' Maestri e Prefetti pag. 33. §. V.

Tabella dell' orario nella propria stanza, e dichiarazione in ogni mese nel refettorio del cambiamento dell' orario pag. 33. et 34. §. VI.

Distribuzione delle tabelle di orario in tutti i locali del Conservatorio pag. 34. §. VII.

Distribuzione delle tabelle e tabelline de' nomi e cognomi degli Alunni da farsi ne' dormitorj e nel refettorio pag. 34. et 35. §. VIII.

Distribuzione delle tabelle de' nomi e cognomi de' Maestri esterni di musica e di lettere su le porte d' ingresso delle scuole, de' particolari insegnamenti di ciascuna scuola, e distribuzione nell' interno delle scuole delle tabelline de' nomi e cognomi degli Alunni di ciascuna scuola così di musica che di lettere pag. 35. §. IX.

Distribuzione delle ampolline delle ore

in tutti i luoghi di permanenza degli Alunni pag. 35. et 36. §. X.

ARTICOLO. V.

De' Prefetti.

Osservanza del prescritto nelle antiche istruzioni del Conservatorio, nella detta legge de' 30. Maggio in quanto non si oppone all' attual sistema dell' Istituto, e nel presente dettaglio pag. 36. §. I.

Numero degli Alunni affidati a ciascun Prefetto, e responsabilità de' Prefetti pag. 36. §. II.

Tabellina portatile de' nomi e cognomi degli Alunni di ciascun Prefetto pag. 36. et 37. §. III.

Avviso da darsi al Vicerettore di qualche Alunno infermo dal Prefetto cui l' Alunno appartiene pag. 37. §. IV.

Uso da farsi da ogni Prefetto della sua stanza particolare pag. 37 §. V.

Nomina da farsi dal Vicerettore de' Prefetti d' ispezione pag. 37. §. VI.

ARTICOLO VI.

Del Padre Catechista.

Obbligo del Padre Catechista ne' giorni ed ore destinati all' istruzione degli Alunni pag. 38. §. I.

ARTICOLO VII.

De' Maestri esterni.

Intervento stabile de' Maestri esterni, vigilanza de' Medesimi e loro rapporto in fine delle lezzioni al Prefetto d' ispezione dell' andamento de' proprj discepoli pag. 38. §. I.

Descrizzione sul mappa da farsi in ogni mese al Rettore dell' abilità e profitto de' proprj discepoli pag. 38. et 39. §. II.

Distribuzione de' temi per gli esami e di altre materie di studio da darsi nel prendersi le ferie di Primavera e di Autunno pag. 39. §. III.

ARTICOLO VIII.

Del Padre Sagrestano.

Osservanza dell' antiche istruzioni del Conservatorio pag. 39. et 40 §. I.

ARTICOLO IX.

Dell' Economo.

Inventario generale presso dell' Economo di tutti gli oggetti sistenti in Conservatorio, e copia conforme del medesimo presso del magnifico Razionale pag. 40. §. I.

Visto buono del Vicerettore da riportarsi su tutti i generi che s' introducono in Conservatorio per il far buono delle partite ne' conti pag. 40. §. II.

Bollo su i generi, ed aggiunzione de' medesimi in ogni anno all' Inventario generale pag. 40. et 41. §. III.

Consegne da farsi agli Offiziali e Bas-

si-offiziali, e registro di ciascuna consegna pag. 41. §. IV.

Visita in ogni tre mesi degli oggetti consegnati, e rapporto al Rettore dello stato de' medesimi pag. 41. §. V.

Responsabilità dell'Economo al Luogo degli oggetti consegnati, e vicendevolmente de' Consegnatarj all' Economo pag. 41. §. VI.

Custodia in guardaroba del sopravanzante al bisogno pag. 41. §. VII.

Tabella de' nomi e cognomi degli Alunni a pagamento pag. 41. et 42. §. VIII.

ARTICOLO X.

De' Medici *pag.* 42.

Intervento giornaliero nel Conservatorio di uno de' Medici del Medesimo, e di Ciascuno per un mese a vicenda pag. 42. §. I.

Intervento giornaliero del Medico nella prima ora della mattina pag. 42. §. II.

Ritorno del Medico in Conservatorio

nell' istessa giornata in caso di bisogno, assistenza agl' Infermi del Luogo fuori del medesimo, vettura per l' assistenza da prestarsi in parte lontana ed intervento generale de' Medici del Luogo ne' Consulti pag. 42. et 43. §. III.

Relazione del male, e de' remedj praticati da farsi dal Medico ordinario della cura al Medico successore pag. 43. §. IV.

Regolamento nella formazione di molte ricette, nella prescrizione de' cibarj, e governo giornaliero degl' Infermi pag. 43. et 44. §. V.

Relazione al Vicerettore dopo le visite pag. 44. §. VI.

ARTICOLO XI.

Dell' Infermiere *pag.* 44.

Oggetti in consegna all' Infermiere, pulitezza de' medesimi e del locale pag. 44. §. I.

Intervento dell' Infermiere nell' atto delle Visite de' Medici pag. 44. §. II.

Spedizione delle ricette allo Speziale, notamento de' medicamenti su di un libro, e su le carte che li contengono sotto il particolar nome e cognome degl' Infermi, o Infermo cui respettivamente appartengono pag. 44. et 45. §. III.

Avviso al Cuoco ed all' Economo de' cibarj prescritti dal Medico pag. 45. §. IV.

Asportazione de' cibarj agl' Infermi, e vigilanza per impedir l' uso de' cibarj diversi pag. 45. §. V.

Assistenza di giorno e di notte da prestarsi agl' Infermi, servizio del Basso-offiziale, proibizione di lasciarsi soli gl' Infermi pag. 45. et 46 § VI.

Rapporto al Vicerettore pag. 46. §. VII.

ARTICOLO XII.

Dell' Archivario musicale *pag.* 46.

Archivio in consegna dell' Archivario, registro delle carte musicali, catalogo delle medesime, aggiunzione al catalogo delle carte nuove, intervento giorna-

liero del Custode, consegna delle carte per i concerti pag. 46. et 47. §. I.

Proibizione di estrarsi o copiarsi qualunque pezzo di musica dall' Archivio, copie permesse agli Alunni pag. 47. §. II.

Riscossione de' Spartiti delle Opere dagl' Impressarj pag. 47. §. III.

Pulitezza dell' Archivio, fornimento da scrivere pag. 47. §. IV.

ARTICOLO XIII.

Del Custode della Sala di Esercizio e de' Strumenti *pag.* 48.

Cognizione di musica in persona del Custode pag. 48. §. I.

Custodia de' strumenti ricevuti in consegna dall' Economo pag. 48. §. II.

Acconciatura de' strumenti, distribuzione, apparecchio preventivo, e riscossione de' strumenti portatili pag. 48. §. III.

Consegna de' strumenti proprj degli Alunni al Custode ad eccezione di quelli de' Mastricelli pag. 49. §. IV.

Accordatura de' strumenti pag. 49. §. V.

Registro delle carte musicali di studio degli Alunni, di quelle de' concerti, estrazzione dall' Archivio, e restituzione delle medesime pag. 49. §. VI.

Pulitezza e buon' ordine da praticarsi dal Basso-offiziale, ed esecuzione del disposto nel presente dettaglio pag. 49 et 50 §. VII.

Fornimento de' libri, carta, calamajo &c. ne' giorni stabiliti, custodia di tali oggetti pag. 50. §. VIII.

Stanza da darsi al Custode pag. 50. §. IX.

Rimborso mensuale di spese fisse pag. 50. §. X.

ARTICOLO XIV.

De' Custodi de' Dormitorj *pag.* 51.

Numero degli Alunni di ciascun Custode pag. 51. §. I.

Consegna degli oggetti di ciascuna Divisione, e de' particolari degli Alunni,

e custodia de' medesimi pag. 51. §. II.

Pulitezza e buon' ordine de' dormitorj da praticarsi in compagnia de' Bassi-offiziali subito all' uscire degli Alunni pag. 51. et 52. §. III.

Rapporto al Prefetto de' guasti occorsi ne' letti pag. 52. §. IV.

Biancherie da mandarsi al bucato, e nota delle medesime pag. 52. §. V.

Servizio di barba e capelli ne' giorni di Domenica e Giovedì pag. 52. §. VI.

Assistenza de' Custodi in refettorio per il solo dispensamento delle vivande, e pranzo de' Medesimi nell' antirefettorio pag. 52. et 53. §. VII.

Decenza de' Custodi nel vestire, ed attenzione de' Medesimi nell'accompagnare gli Alunni fuori del Conservatorio pag. 53. §. VIII.

Custodi di guardia per il bisogno estraordinario degli Alunni, e servizio del Rettore o Vicerettore pag. 53. §. IX.

ARTICOLO XV.

Del Cuoco *pag.* 53.

Consegna e custodia degli oggetti di pertinenza del Cuoco, bucato della biancheria da cucina, e responsabilità degli oggetti consegnati pag. 53. et 54. §. I.

Compra de' generi secondo la tabella, e secondo il numero giornaliero delle bocche così da pranzo che da cena, mostra de' generi comprati pag. 54. §. II.

Pulitezza nell' apparecchiare e dividere le vivande pag. 54. §. III.

Apparecchio de' recipienti per l' avanzo delle tavole, e distribuzione da farsi a' Poveri pag. 54. et 55. §. IV.

Pulitezza del locale, del rame ed altri utensilj pag. 55. §. V.

Dipendenza de' Sotto-cuochi e Guatteri, rapporto de' mancamenti, o insufficienza de' Medesimi all' Economo pag. 55. §. VI.

Conto della spesa giornaliera pag. 55. §. VII.

ARTICOLO XVI.

Del Refettoriere *pag.* 56.

Consegna , mantenimento in buon ordine , custodia di tutti gli oggetti del refettorio , e bucato della biancheria delle tavole pag. 56. §. I.

Pulitezza , ed assetto del refettorio due volte al giorno per il pranzo , e la cena pag. 56. §. II.

Informo preventivo delle bocche mancanti così nel pranzo che nella cena , vacuità de' posti a quelle corrispondenti, recezzione di meno del pane e del vino pag.56. §.III.

Distribuzione del pane , vino , bicchiere , tovagliuola , e posata per ciascun posto , e di una bottiglia e saliera per ogni quattro pag. 56. et 57. §. IV.

Conserva del pane e del vino di avanzo per dispensarsi a Poveri unitamente agli avanzi delle vivande giusta l' ordine del Rettore pag. 57. §. V.

Responsabilità degli oggetti consegnati pag. 57. §. VI.

ARTICOLO XVII.

De' Bassi-offiziali *pag.* 58.

Attività ed attenzione de' Bassi-offiziali pag. 58. §. I.

Dipendenza de' Bassi-offiziali pag. 58. §. II.

Orologio con sveglia, e tabella di orario nella stanza del Campanarista, ed obbligo del Medesimo pag. 58. §. III.

Impiego del Campanarista da esercitarsi per torno particolare pag. 58. §. IV.

Cura de' lumi da quattro Bassi-offiziali, e di alcuni lumi particolari da Uno di Essi pag. 59. §. V.

Lumi in cura degli altri tre Bassi-offiziali pag. 59. §. VI.

Fornimento di acqua ne' lavacri pag. 59. et 60. §. VII.

Tabella generale da tenersi dal Portinajo nella Porteria, de' nomi, e cognomi di tutti gl' Individui del Luogo, segnatura nella tabella, rapporto al Viceretore delle mancanze de' Maestri esterni

e de' Medici pag. 60. §. VIII.

Tabella particolare in Porteria per gli Alunni abilitati ad uscire, inserzione nella detta tabella della linguetta di legno esibita al Portinajo dall' Alunno che sorte, restituzione della medesima respettivamente a ciascun Alunno nel suo ritorno, ed arresto dell' Alunno sfornito di linguetta pag. 60. et 61. §. IX.

Proibizione d' ingresso a Chiunque nel Conservatorio eccetto le Persone di pertinenza del Luogo, di Quelle munite di permesso, e delle Avventizie per affari, o per visita, da farsi Queste ultime accompagnare dal Sotto-portinajo pag. 61. §. X.

Avviso del Portinajo al Prefetto nelle sole ore di ricreazione delle visite de' Parenti o Amici degli Alunni, destinazione in arbitrio del Prefetto di un Alunno di compagnia all' Alunno chiamato, trattenimento per l' istessa durata della ricreazione pag. 61. §. XI.

Visita degl' involti nell' uscire dalla Porteria, retenzione de' medesimi se con-

tengono oggetti del Luogo , e rapporto al Rettore pag. 61. et 62. §. XII.

Osservazione nelle Tabelle degl' Individui non ritirati nell' ora di chiudersi la Porteria , rapporto al Vicerettore , consegna al Medesimo delle chiavi dopo chiusa la Porteria pag. 62. §. XIII.

ARTICOLO XVIII.

Delle pene *pag.* 63.

Punizione delle mancanze leggiere degli Alunni pag. 63. §. I.

Punizione delle colpe gravi degli Alunni pag. 63. §. II.

Punizione delle mancanze in officio de' Ministri del Luogo pag. 63. §. III.

Punizione degli Offiziali e Bassi-offiziali pag. 63. et 64. §. IV.

) DI MUSICA.

MESI DELL'	SCUOLE di LETTERE.	PASSEGGIATA.	STUDIO de' MAESTRI CELLI di MUSICA.	VISITA AL SS.	CENA.	RICREAZIONE.	RIPOSO.
Genna	2 ½	4 ½	5 ½	8 ½	9	9 ½	10
Febraj	2 ¾	4 ¾	5 ¾	8 ¾	9 ¼	9 ¾	10 ¼
Marzo	3 ¼	5 ¼	6 ¼	8 ¾	9 ¼	9 ¾	10 ¼
Aprile	4	6	7	9	9 ½	10	10 ½
Maggio	4 ½	6 ½	7 ½	9 ½	10	10 ½	11
Giugno	5	7	8	10	10 ½	11	11 ½
Luglio	5	7	8	10	10 ½	11	11 ½
Agosto	4 ½	6 ½	7 ½	9 ½	10	10 ½	11
Settem	4	6	7	9	9 ½	10	10 ½
Ottobr	0	5	6 ¼	8 ¾	9 ¼	9 ¾	10 ¼
Noven	2 ¾	4 ¾	5 ¼	8 ¾	9 ¼	9 ¾	10 ¼
Dicem	2 ½	4 ½	5 ½	8 ½	9	9 ½	10

| | | |

| | | |

Protected by Copyright